

Corso di laurea magistrale in Economia, Finanza e Impresa  
Corso di laurea magistrale in Gestione strategica e marketing digitale

# *Crisi e ristrutturazione di impresa*



## *Allerta e rilevazione della crisi – Prima Parte*

Prof. Anna Lucia Muserra

Anno Accademico 2024-2025

# Una sintesi della prospettiva giuridica

Principi ispiratori della disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza così come recentemente riformata anche alla luce delle istanze europee



# Il concetto di crisi


L'obbligo di « **attivarsi** » come pure di « **segnalare** » richiede una puntuale definizione del concetto di crisi, mai individuata dalla legge fallimentare

## Ai sensi dell'art.2 del CCII :

- a) “**crisi**”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate nei 12 mesi;
- b) “**insolvenza**”: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

# Il concetto di crisi (2)

## CENTRALITA' FLUSSI DI CASSA



L'inadeguatezza dei flussi di cassa a soddisfare i suindicati fabbisogni genera espansione di indebitamento, generalmente a breve, e incremento dell'incidenza degli oneri finanziari sulla redditività

# L'allerta e i segnali di crisi


Prospetto dei flussi di cassa: strumento idoneo a rendere manifesto lo stato di crisi del debitore per come esso viene definito dall'art.2 del CCI di cui l'imprenditore ai sensi dell'art. 3 è tenuto a dotarsi per poter disporre di un assetto organizzativo adeguato

	Consuntivo anno X-1	Previsionale anno x	Previsionale anno x + 1	Previsionale anno x + 2
Cassa iniziale	150	240	165	45
Flusso reddituale	240	45	-30	-60
Flusso investimenti	-30	0	0	0
Flusso finanziamenti	-120	-120	-90	-120
Flusso totale	90	-75	-120	-180
Cassa finale	240	165	45	-135

# L'allerta e i segnali di crisi


A fronte di segnali di crisi l'imprenditore dovrà attivarsi senza indugio per l'adozione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della **continuità aziendale**

## L'allerta e i segnali di crisi (3)



**Nessuna indicazione normativa. Nozione IAS 1 e ISA 570** - Valutazione di sussistenza che si fonda su un giudizio prospettico espresso in base a indicatori finanziari, strategici o di altra natura considerati complessivamente insieme ad altri fattori che possono mitigare l'impatto, quali l'esistenza di piani volti a mantenere un adeguato flusso di cassa

## Il Codice della Crisi richiede un continuo monitoraggio della continuità aziendale





# IL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITA' AZIENDALE

COSA SI INTENDE PER **CONTINUITA' AZIENDALE**

**\*\* LA CONTINUITA' AZIENDALE E' LA CONDIZIONE NECESSARIA ED INDISPENSABILE PER QUALSIASI IMPRESA OPERANTE SUL MERCATO: L'IMPRESA DEVE & DOVREBBE ESSERE CAPACE DI ASSICURARE LA PROPRIA «ESISTENZA OPERATIVA» ALMENO PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALLA DATA DI REDAZIONE DEL BILANCIO\*\***

**\*\*LA CONTINUITA' AZIENDALE E' UNA "CIRCOSTANZA IN ATTO", INSITA IN UNA IMPRESA, A DURARE NEL TEMPO, LUNGO LE DIRETTRICI DI COMPETITIVITA', COESIONE, ED ECONOMICITA' ; IN BUONA SOSTANZA, LA CAPACITA' DELL'AZIENDA DI PRODURRE RISULTATI POSITIVI E GENERARE ADEGUATI FLUSSI FINANZIARI NEL TEMPO, FINALIZZATI AL SUPPORTO DELLA GESTIONE CORRENTE ED AL RIMBORSO DEGLI IMPEGNI STRUTTURALI.**

## Continuità aziendale nella dottrina economico-aziendale

nella dottrina (classica) economico-aziendale, **il concetto di CONTINUITÀ è immanente alla stessa definizione del concetto di AZIENDA**

AZIENDA originariamente definita come “*istituto economico destinato a perdurare in continua coordinazione (...)*” (G. Zappa)

AZIENDA come “*complesso economico (...) che ha vita in un sistema continuamente rinnovantesi e mutevole di operazioni (...)*” (P. Onida)


AZIENDA come “*istituto economico unitario e duraturo (...)*” (D. Amodeo)

nella dottrina (contemporanea) economico-aziendale, **il concetto di CONTINUITÀ consegue alla presenza dei caratteri distintivi del concetto di AZIENDA**

AZIENDA concepita come “**fatto di produzione economica**” contraddistinto dal contemporaneo riconoscimento dei requisiti della “*coordinazione sistemica*”, della “*autonomia*” e della “*economicità*” (documento SIDREA, 2008)

## Continuità aziendale

Tutte le valutazioni di bilancio sono effettuate nella



**prospettiva di  
CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE**

## Continuità Aziendale nella prassi

### ALCUNE FONTI DI RIFERIMENTO

- art. 2423-*bis* codice civile;
- principio contabile nazionale OIC n. 6;
- principio contabile nazionale OIC n. 11;
  
- conceptual framework for financial reporting 2010;
  - principio contabile internazionale n. 1;
  - principio contabile internazionale n. 10;
  
- documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009;
  - Principio di revisione internazionale (ISA) 570.
  
- Assirevi, documento di ricerca n. 138;
- Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, 25.5.2010.

## Continuità Aziendale nella prassi

- ✓ la C è vagamente definita “in positivo”, talvolta sussiste come “presunzione”
- ✓ la C si assume *ex ante* nell’ipotesi di normale funzionamento (*going concern*)
- ✓ la C orienta il sistema della valutazioni periodiche di tipo ordinario
- ✓ la C si esprime principalmente intorno al singolo esercizio amministrativo
- ✓ la C si inquadra tipicamente nell’informazione di bilancio
- ✓ la C ammette verifiche di accertamento *ex post*

## Principio di Revisione

**Documento n. 570 “Continuità aziendale”**  
*(ex documento 21)*

✓ Parametri di Comportamento

✓ Responsabilità del revisore  
relativamente alla **correttezza del presupposto della continuità aziendale**

## Correttezza del Presupposto della Continuità aziendale

Occorre valutare che il  
**il presupposto della continuità aziendale sia appropriato**

Dove ricercare i segnali di una dubbia continuità aziendale?

I segnali vanno ricercati:

- ✓ nel bilancio;
- ✓ in altre fonti.

Tipologie di indicatori

- ✓ indicatori finanziari;
- ✓ indicatori gestionali;
- ✓ altri indicatori

## Documento ISA n. 570 “Continuità aziendale”

### **Presupposto di continuità aziendale**

*2. I bilanci redatti per scopi di carattere generale sono predisposti sulla base del presupposto della continuità aziendale, a meno che la direzione intenda liquidare l'impresa o interromperne l'attività o che non abbia alternative realistiche a tale scelta.*

### **Responsabilità della valutazione della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento**

*3. Talvolta il quadro normativo sull'informazione finanziaria prevede esplicitamente che la direzione effettui una valutazione specifica della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e stabilisce principi e regole sugli aspetti da considerare e sulla informativa da fornire in materia di continuità aziendale.*



## Documento ISA n. 570 “Continuità aziendale”

### Indicatori gestionali

- intenzione della direzione di liquidare l'impresa o di cessare l'attività
- perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione ;
- perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- difficoltà con il personale;
- scarsità nell'approvvigionamento di forniture importanti;
- comparsa di concorrenti di grande successo.

### Altri indicatori

- capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;
- procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l'impresa probabilmente non è in grado di far fronte;
- modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa;
- eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti.

# Documento ISA n. 570 “Continuità aziendale”

## **Procedure di valutazione del rischio e attività correlate**

*Eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi sul presupposto della continuità aziendale (Rif.: Par. 10)*

**A2.** Seguono esempi di eventi o circostanze che, considerati individualmente o nel loro complesso, possono far sorgere dubbi significativi sul presupposto della continuità aziendale. Tale elenco non è esaustivo e la presenza di uno o alcuni degli elementi riportati di seguito non implica necessariamente l'esistenza di un'incertezza significativa.

## **Indicatori finanziari**

- situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
  - prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
  - indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori;
  - bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi;
  - principali indici economico-finanziari negativi;
  - consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa;
  - difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi;
  - incapacità di pagare i debiti alla scadenza;
  - incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
  - cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;
  - incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.
-

## Le procedure di revisione

Le procedure che possono essere rilevanti in questa circostanza sono:

- ✓ analizzare i dati previsionali rilevanti (*cash flow, redditività,...*);
- ✓ considerare gli eventi successivi alla data di chiusura del bilancio;
- ✓ analizzare i termini dei prestiti per rilevare eventuali inadempienze;
- ✓ richiedere informazioni su **procedimenti giudiziari in corso**;
- ✓ confermare l'esistenza e la possibilità di rendere esecutivi **accordi per un sostegno finanziario** e valutare la **capacità di sostenere tali finanziamenti**;
- ✓ valutare e discutere con la direzione piani per azioni future (*cessioni di beni e/o di rami d'azienda, prestiti e/o accordi di ristrutturazione dei debiti, ....*)

# Il supporto del CCI alla perdita della continuità

Il primo supporto, in caso di potenziale crisi, per qualsiasi imprenditore o azienda, è l'accesso alla cosiddetta

**Composizione Negoziata**

## La composizione negoziata (2)

La composizione negoziata si configura come un percorso volontario, riservato e stragiudiziale, con cui l'imprenditore – al ricorrere di determinati presupposti – può chiedere la nomina di un professionista nelle ristrutturazioni che lo coadiuvi nelle trattative con i creditori e lo assista nell'individuazione delle soluzioni più idonee per il superamento della situazione di difficoltà in cui si trova.

Alla procedura si accede tramite una piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di Commercio, sulla quale sono disponibili ulteriori strumenti di supporto all'impresa come :

- a) la lista di controllo, con le indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;
- b) il test pratico di autodiagnosi per la verifica dello stato di difficoltà dell'impresa e della ragionevole perseguibilità del risanamento.
- c) il protocollo per la conduzione della composizione.

## La composizione negoziata (3)

Le trattative possono concludersi:

- i) con l'immediata archiviazione quando l'impresa non abbia prospettive di risanamento, senza che ciò comporti alcuna forma di segnalazione al pubblico ministero o ad altri organismi esterni all'impresa stessa;
- ii) con la conclusione di una soluzione interamente stragiudiziale;
- iii) con il ricorso a uno degli strumenti per la ristrutturazione o per la liquidazione previsti dalla legge fallimentare;
- iv) con l'accesso al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

## La composizione negoziata (3)

Diverse misure favoriscono l'uso di tale strumento in quanto consentono di consolidare la posizione finanziaria della società:

- (a) la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e delle cause di scioglimento in caso di riduzione o perdita del capitale sociale
- (b) la possibilità, al momento della nomina del consulente o in una fase successiva, di richiedere al tribunale provvedimenti protettivi a tutela del patrimonio sociale. Tutte le misure in oggetto devono essere pubblicate nel Registro delle Imprese, così parzialmente rinunciandosi alla riservatezza della Composizione Negoziata.
- (c) Altro aspetto cruciale è il ruolo attivo incentivante degli istituti finanziari, che sono invitati a partecipare "attivamente" al processo di negoziazione.

# IL SISTEMA DI ALLERTA

**IL SISTEMA DI ALLERTA : I PILASTRI SU CUI E'  
BASATO IL SUO FUNZIONAMENTO**



# IL SISTEMA DI ALLERTA – I soggetti coinvolti

## Obblighi

**Obblighi organizzativi** posti a carico dell'imprenditore  
(*art.3 CCII*)

**Obblighi di segnalazione** posti a carico degli organi di controllo societario e dei creditori pubblici qualificati  
(*artt.25 octies, novies, decies CCII*)

- obbligo per l'imprenditore individuale di adottare **misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi** e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte;
- obbligo per l'imprenditore collettivo di adottare un **assetto organizzativo adeguato** ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative

**Modifica**  
**art.2486 c.c.**

# IL SISTEMA DI ALLERTA – Obblighi organizzativi

Obblighi dell'imprenditore: obblighi di rilevazione

# IL SISTEMA DI ALLERTA – Obblighi organizzativi

## Art.3 CCII

1. L'imprenditore individuale deve adottare **misure idonee** a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte


2. L'imprenditore collettivo deve istituire **un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** ai sensi dell'articolo **2086** del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.



modifica  
dell'art.2086

*“anche in funzione della rilevazione **tempestiva della crisi di impresa e della perdita della continuità aziendale**, nonche' di attivarsi per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”*

# IL SISTEMA DI ALLERTA – Obblighi organizzativi (2)

Art.3 CCII comma 3  Precisa il **contenuto delle misure idonee e degli assetti organizzativi adeguati** indicando quali sono i **fattori di rischio** rappresentativi della crisi e come questi debbano essere intercettati per effetto di una adeguata organizzazione d'impresa.




«3. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, **le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2** devono consentire di:

- 1.a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- 2.b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e **rilevare i segnali di cui al comma 4;**
- 3.c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo [13](#), al comma 2»

# IL SISTEMA DI ALLERTA – Obblighi organizzativi

Obblighi soggetti esterni : obblighi di segnalazione

# IL SISTEMA DI ALLERTA – Obblighi di segnalazione (artt.3, 25 *novies* CCII)



**Interna:** da parte dell'organo di controllo



Si tratta dell'obbligo di segnalare per iscritto all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la perdita della continuità aziendale e l'esistenza di segnali di crisi (art.3 comma 4).  
Consente l'esonero da responsabilità per omessa vigilanza ex art.2407 c.c.

**Esterna:** esterna, cioè da parte di creditori qualificati (Agenzia delle entrate, Inps, Inail) e intermediari finanziari



Si tratta dell'obbligo di segnalare ad organi amministrativi e di controllo, il superamento delle soglie fissate dal legislatore per:

- Mancati pagamenti IVA;
- Mancati pagamenti contributi INPS
- Carichi fiscali iscritti a ruolo e demandati all'Agente delle riscossione

E per quanto riguarda gli intermediari finanziari:  
- Revisioni o revoche di affidamenti

Le segnalazioni contengono l'invito alla presentazione dell'istanza per la composizione negoziata

# IL SISTEMA DI ALLERTA – Obblighi organizzativi


Cosa deve essere segnalato ?

## PROSPETTIVA GIURIDICA: FATTORI RILEVANTI DI INSORGENZA DELLA CRISI







## I dati di bilancio delle imprese in crisi



## I dati di bilancio delle imprese in crisi



# Una cartina tornasole dei principali sintomi / indicatori di crisi



# IL SISTEMA DI ALLERTA – Obblighi di segnalazione (artt.3, 25 *novies* CCII)

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 del Codice della crisi d'impresa e d'insolvenza **si individuano come situazioni a rischio:**

- **retribuzioni non pagate oltre il 50% da oltre 30 trenta giorni;**
- **insoluti verso fornitori da 90 giorni se di importo superiore ai debiti non scaduti;**
- **esposizioni bancarie e finanziarie scadute da 60 giorni ed esposizioni debitorie di cui all'articolo 25-*novies*, comma 1 del CCII**

## **Art. 3 Comma 4 CCII - Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3:**

- 1.a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- 1.b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- 1.c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- 1.d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo [25 \*novies\*](#), comma 1.

## IL SISTEMA DI ALLERTA – Obblighi di segnalazione (artt.3, 25 *novies* CCII)

Sono individuati soglie di allerta del debito contributivo e fiscale al di sopra delle quali le imprese con pendenze contributive e tributarie riceveranno da parte di **istituti di previdenza e del Fisco** specifiche segnalazioni con invito a utilizzare il nuovo istituto della **composizione negoziata** (art.25 *novies* CCII).

Le soglie di allerta sopra le quali scatta la segnalazione sono :

- Debiti verso INPS e INAIL:** l'allerta scatta con un ritardo di pagamento superiore ai 90 giorni, con soglie diverse a seconda della presenza o meno di dipendenti. Per imprese con lavoratori, la soglia è il 30% dei contributi dovuti l'anno precedente, con un minimo di 15mila euro. Per le imprese senza dipendenti, la soglia è invece di 5mila euro.
- Debiti verso l'Agenzia delle Entrate:** per debiti IVA rileva una pendenza superiore a 5mila euro; per le altre tasse, i tetti variano in base alle dimensioni e tipologia dell'impresa: 1) imprese individuali: 100mila euro, 2) società di persone: 200mila euro, 3) altre società: 500mila euro.


La segnalazione arriverà all'imprenditore, all'organo di revisione e, se presente, anche al collegio sindacale.

# Obblighi di segnalazione – Un quadro di sintesi

## INDICATORI DI RIFERIMENTO DI CUI "ART 3" ED "ART 25 NOVIES"

**\*\* SEGNALI DI ALLONTANAMENTO DAGLI EQUILIBRI \*\***

### ART 3: ADEGUATI ASSETTI FINALIZZATI ALLA RILEVAZIONE TEMPESTIVA DELLA CRISI D IMPRESA

NATURA	LIMITI	DESCRIZIONE : ARTICOLO 3 COMMA 4 PUNTI a; b; c;
RETRIBUZIONI	30 GIORNI	L'ESISTENZA DI DEBITI PER RETRIBUZIONI, SCADUTI DA <b>ALMENO 30 GIORNI</b> PARI AD OLTRE LA META' DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO MENSILE DELLE RETRIBUZIONI
FORNITORI	90 GIORNI	L'ESISTENZA DI DEBITI VERSO FORNITORI, SCADUTI DA <b>ALMENO 90 GIORNI</b> , DI AMMONTARE SUPERIORE A QUELLO DEI DEBITI NON SCADUTI.
BANCHE ED ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI	60 GIORNI 60 GIORNI 5%	L'ESISTENZA DI ESPOSIZIONI NEI CONFRONTI DELLE BANCHE E DEGLI ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI CHE SIANO SCADUTE DA <b>PIU' DI 60 GIORNI</b> O CHE ABBIANO SUPERATO DA <b>ALMENO 60 GIORNI</b> IL LIMITE DEGLI AFFIDAMENTI OTTENUTI IN QUALUNQUE FORMA PURCHE' RAPPRESENTINO, COMPLESSIVAMENTE <b>ALMENO IL 5% DEL TOTALE DELLE ESPOSIZIONI</b>
COMMA 4 PUNTO d. 		<b>L'ESISTENZA DI UNA O PIU' DELLE ESPOSIZIONI DEBITORIE PREVISTE DALL'ARTICOLO 25 NOVIES COMMA 1. (Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati)</b>
I.N.P.S.		PER L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, IL RITARDO DI <b>OLTRE 90 GIORNI</b> NEL VERSAMENTO DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DI AMMONTARE SUPERIORE:
		1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, <b>al 30%</b> di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di <b>Euro 15.000,00</b> 2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di <b>Euro 5.000,00</b>
I.N.A.I.L.		PER L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, L'ESISTENZA DI UN DEBITO PER PREMI ASSICURATIVI SCADUTO DA <b>OLTRE 90 GIORNI</b> E NON VERSATO SUPERIORE ALL'IMPORTO DI <b>EURO 5.000,00</b>
AGENZIA DELLE ENTRATE		PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE, L'ESISTENZA DI UN DEBITO SCADUTO E NON VERSATO RELATIVO ALL' <b>IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO</b> , RISULTANTE DALLA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE DI CUI ALL'ART. 21-BIS DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010 N. 122, SUPERIORE ALL'IMPORTO DI <b>EURO 5.000,00</b>
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE, L'ESISTENZA DI CREDITI AFFIDATI PER LA RISCOSSIONE AUTODICHIARATI O DEFINITIVAMENTE ACCERTATI E SCADUTI DA OLTRE NOVANTA GIORNI, SUPERIORI:
		Per le Imprese Individuali, all'importo di <b>Euro 100.000,00;</b>
		Per le società di persone all'importo di <b>Euro 200.000,00;</b> e per le altre società all'importo di <b>Euro 500.000,00</b>